

Brindisi 30-10-1967

- ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p/c.

- ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di £. 1.500 -
versato dal Sig. Antonio Mancarella il 26-8-1947

Tale somma dovrà essere versata all'interessato perchè ha riscattato l'alloggio.

Carriato - libro

Commissione in Via Marche 15 - Brindisi

MI/ta. -

*Brindisi
Lotto 1° S.P.
scelta 8/15*

*Mand. n° 1301
del 20-11-67*

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com. te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua
qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti e (2) In Brindisi Via Casimir
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. MAUTARELLI ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.15 al 1° Lotto dell
Case Popolari in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £.1.500=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 27 AGO. 1963

A



IL DENUNZIANTE (7)

(Com. te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia

4 SET. 1953

19

al N° 1521

vol. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire

50

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunzianti e (3) ed il

Sig. MAUTARELLI ANTONIO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 54

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.15 al 1° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £. 1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì

10 AGO. 1954



19

DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia

19

el N

371

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Quingenta

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

[Signature]

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione, o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARTO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ vol. _____ delle denunzie
Art. _____ del campione unico
47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) _____ Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) _____ Brindisi - Via Casimiro. 9.

dichiara _____ di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziante (3) _____ ed il

Sig. LA BRUNA PASQUALE

convenzioni che (4) _____ hanno avuto

esecuzione col giorno (5) _____ 10 - 8 _____ 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: _____ Appartamento n. 6/B del I° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: _____ dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2024 mensili anticipate 39.250
Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.309

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A _____, add.

27

Agosto

LA DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. _____ 23 AGO. 1963 _____ 19 _____ al N. _____

pol. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire _____

IL CASSIERE

Bollo a _____ MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrolocazione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o cessioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate alla cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora sia stato eseguito il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da pagare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, subrinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di scrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1208)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(n. 57 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti ^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti ^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ^o denunzianti ^e (3) ed il

Sig. LABRUNA PASQUALE

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5) 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. -- del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2024- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



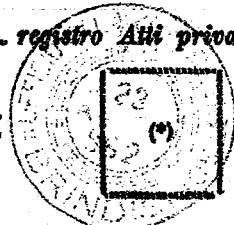
I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1962 al N. 1786

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *feutodici*

(*) Bolle e Cassiere



IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o continuazione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a carico delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbe principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si tratti del pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, e dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni in colonia senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata, o dal notaio, per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(147 ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. LA BRUNA Pasquale

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

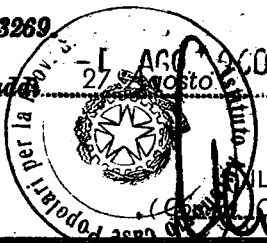
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 15 del 1^o lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI, add. 27 AGO 1960



I DENUNZIANTE (7)

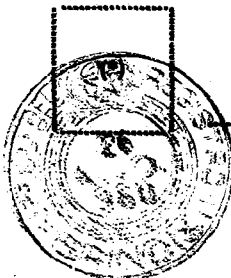
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO 1960 19 al N. 1023

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1000000

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 per cento della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma dovuti a registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzie e colonie senza la comunione dei rischi e con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. LA BRUNA Pasquale

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 15 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1959 19 58

DENUNZIANTI (7)

PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO 1959 19 al N. 698
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ventisei

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

V. DIRETTORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retroaffitto, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma soggetti a tassa in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni di colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata dal dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
E. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunciante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. 10 del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) **Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).**

(3) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

·VALLARINO nella sua qualità di Presidente·

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiaradi avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziante (3) ed il

Sig. LA BRUNA Pasquale

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE ⁽⁶⁾

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 15 del I° lotto.

di Case Popolari nel Comune di ~~Brindisi-Pa~~ Vitt. Veneto

Durata della locazione: dal 10.8.1958 al 10.8.1959.....

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate:

Fatta la presente denuncia in eseguitimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI....., addi **28 LUG 1958** 27 Agosto 1958.....

I. ... DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29/12/1958, 19 al 1/1/59

DOTT. ALBANO foglio revisore. Ali privati, ed esatte lire trecentomila

(*) Bollo a calendario.

IL PROSECUTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal dichiarante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della somma della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma soggetti a tassa in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269) approvata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata dal dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione -e
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

A sottoscritto (1) **Com.te Ubaldo VAL-**

LARINO fu **Giacoppo** nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P.-

dimorant. a (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3) **ed 11**

Sig. MAUTARELLI Antonio di Vincenzo

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10/8/1956** 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n.15 del 1° lotto di**
case popolari in Brindisi - Via Isonzo.-

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 1.716. = mensili anticipato.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

add. **18 SET. 1956**



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add.

10 SET. 1956

al N. **1991**

vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire **1.716.000**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere, saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Istituto Autonomo per le Case Popolari

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 1940 N. 1474).

Brindisi, 25 Agosto 1947

Prot. N. 569

OGGETTO: Comunicazioni

Al Municip. Aut. Brindisi

Mi prego comunicarle che questo Istituto, a seguito della Sua istanza, Le ha concesso in fitto un alloggio nelle case popolari di questo Istituto alla Via Appia. L'alloggio, composto di due camere ed accessori è al I° Lotte-Via Isonzo, piano 1° N° 15 con ingresso della SCALA B. La concessione è a titolo esclusivamente personale con divieto assoluto di subaffitto.

La pigione è fissata in L. 1500 mensili da pagarsi anticipatamente, escluso il consumo dell'acqua, della luce elettrica e ogni altra e qualsiasi prestazione.

La invito pertanto a favorire presso la Segreteria dell'Istituto (Municipio) alle ore 18 del giorno 26 agosto per la firma del relativo contratto di fitto previo versamento alla Cassa dell'Istituto della somma di lire 1500 per fitto mensile anticipato e di L. 1500 a titolo di deposito cauzionale.

La preveggo che non presentandosi entro cinque giorni dalla data sopracitata, la concessione dell'alloggio sarà senz'altro revocata.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Scivales)

Scivales

Administracion Provincial

Apartament assignat: 1 d. 2 van.

nominat i designat:

1. Montarell Antonio

Istituto ~~XXXXXXXXXX~~ Autonomo per le Case Popolari

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13-9-1940 N. 1474 XVIII).

N. 387 di prot.

Brindisi

8.6-45

OGGETTO: Richiesta informazioni

Ill.mi Sig. Comandante GRUPPO CC. di

BRINDISI

In seguito agli accordi presi in seno alla Commissione per l'assegnazione degli alloggi di questo Istituto, Le comunico che l'Amministrazione Provinciale ha proposto il seguente nominativo per l'assegnazione dell'appartamento delle case popolari di Via Appia, messo a disposizione del personale diequell'Ente.

Sarò grato perciò se Ella vorrà cortesemente far eseguire opportuni accertamenti allo scopo di assicurare che la persona proposta abbia i requisiti voluti di preferenza e di necessità.

Ringrazio.

IL PRESIDENTE

(Giovanni Scivales)

Giovanni Scivales

MAURARELLI Antonio di Vincenzo-abitante nei pressi della Chiesa del Casale-

N. 387 di prot.

Brindisi

OGGETTO: Richiesta informazioni

Ill.mi. Sig. Comandante GRUPPO CC. di

BRINDISI

In seguito agli accordi presi in seno alla Commissione per l'assegnazione degli alloggi di questo Istituto, Le comunico che l'Amministrazione Provinciale ha preposto il seguente nominativo per l'assegnazione dell'appartamento delle case popolari di Via Appia, messe a disposizione del personale di quell'Ente.

Sarà grato perciò se Ella vorrà cortesemente far eseguire opportuni accertamenti allo scopo di assicurare che la persona preposta abbia i requisiti voluti di preferenza e di necessità.

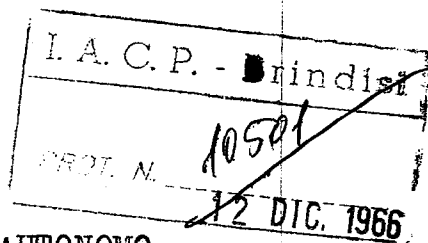
Ringrazio.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Scivales)

Giovanni Scivales

DEANELLI Antonio di Vincenzo - abitante nei pressi della Chiesa del Casale -

387043



Spett/le ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI

B R I N D I S I

In virtù delle disposizioni vigenti, il sottoscritto LA BRUNA Pasquale ha acquistato lo stabile del I° lotto Case Popolari in Brindisi- sito alla Via Isonzo n.1, scala B- int.15 - come da contratto stipulato in data 9 Luglio c.a. dal Notaio Vincenzo Loiacono.

Pertanto, lo scrivente, si rivolge a codesto Spett. Istituto con preghiera di voler cortesemente chiarire uno dei paragrafi del Contratto e, precisamente, "uso in comune delle cose indivise".

Tanto, l'istante vorrebbe conoscere essendoci delle divergenze con alcuni condomini del piano superiore, i quali, si ritengono proprietari assoluti della terrazza.

Quindi gradirebbe gli fossero elencate le anzidette "cose in comune indivise" e, se per esse vi fosse un limite nel tempo e nell'uso.

Sicuro di un sollecito riscontro alla presente, ringrazia ed ossequia

Brindisi, li 6 Dicembre 1966

La Bruna Pasquale

10501

22 DIC. 1966

SEZ. RISCOATTO

- AL SIG. LABRUNA PASQUALE
I° LOTTO CASE POPOLARI SCALA B/15
VIA ISONZO I
B R I N D I S I

Si riscontra la Sua del 6.12 c.a. con la quale chiede a queste Istituzioni "di voler cortesemente chiarire uno dei paragrafi del contratto e precisamente: uso in comune delle cose indivise" e si precisa quanto segue:

L'art. III7 del Codice Civile, a proposito delle parti comuni degli edifici, stabilisce che "sono oggetto di proprietà comune dei proprietari":

- 1) "il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici selari, le scale, i portoni di ingresso, i cortili ed in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune";
- 2) omissis
- 3) omissis

Di tal che, se i condomini che si dicono esclusivi proprietari della terrazza alludono al lastrico selare, si sbagliano, e ciò in conseguenza di quanto previsto dal I° comma dell'articolo sopra trascritto ed altresì perché il contratto di compravendita non affida a chicchessia l'esclusiva proprietà del lastrico selare.

Per il I° lotto Case Popolari di Brindisi c'è da aggiungere che spetta a tutti gli acquirenti la proprietà comune dello scantinato del quale perciò non sono proprietari soltanto gli acquirenti degli appartamenti della scala B, come è parso si sia erroneamente sostenuto da parte di alcuni.

Per sottolineare il valore delle parti di proprietà comune è il caso di aggiungere che il Sig. Leva, per esempio, acquirente di un alloggio al piano terra del I° lotto case popolari in Brindisi, è, in comune con gli altri, proprietario delle scale A-B-C, oltre che del lastrico selare, dello scantinato, ecc.

./.

Tanto per ribadire il principio che ogni parte in comune resta tale, indipendentemente dall'uso che se ne fa, perché l'uso influisce soltanto nella ripartizione delle spese.

Si veda a tal proposito l'art. II23 del C.C.

Tanto meglio ciò si comprende se si pensa mente al fatto che ogni scala accresce il valore dell'edificio e che da ciò ogni proprietario ricava un vantaggio.

Se poi i condomini del piano superiore al suo si ritengono proprietari assoluti del lastrico solare per il fatto di essere proprietari degli appartamenti dell'ultimo piano, c'è da precisare che ad essi è riservato soltanto il diritto al sopralzo, alle condizioni previste dall'articolo II27 del C.C., e non quello della proprietà e dell'uso esclusivo.

Ma anche il diritto al sopralzo è materia di contestazione.

Tanto si rileva perché nel caso del I° lotte Case popolari in Brindisi non si può parlare né di "proprietario dell'ultimo piano dell'edificio" (infatti sono più di uno gli acquirenti di appartamenti che formano l'attuale ultimo piano del I° lotte case popolari), né di "proprietario esclusivo del lastrico solare" non prevedendo i contratti di compravendita, alcun acquirente, proprietario esclusivo del lastrico solare.

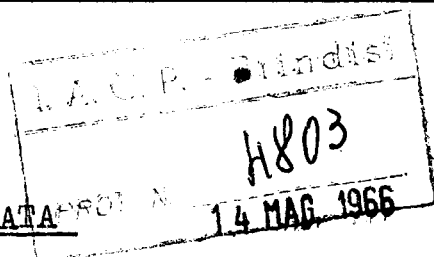
Si pergoe distinti saluti nella speranza di essere stati esaurienti e di aver contribuito al consolidamento dei rapporti condominiali fra i sessionari del I° lotte case popolari in Brindisi, che ci auguriamo i più normali e civili possibile.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

PA/DV/SE/

30
RACCOMANDATA



Spett/le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

A
h
In riferimento alla V/s. nota n°4531 del 6/5/1966,
riguardante il passaggio a riscatto dell'alloggio del I°
Lotto- Scala B/15 sito in Brindisi alla Via Isonzo 1;
il sottoscritto comunica di accettare quanto in essa con-
tenuto e, precisa che, il pagamento dello stesso avvenga
in unica soluzione all'atto della stipula del relativo
contratto.

In attesa di una sollecita definizione dell'istanza,
ringrazia ed ossequia.-

Brindisi, li 12 Maggio 1966

La Bruna Pasquale

La Bruna Pasquale
Via Isonzo, 1- Sc.B/15
BRINDISI

V.
h

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

6 MAG. 1962

Prot.N

4531

Brindisi, li

AL SIG. LA BRUNA Pasquale

RACCOMANDATA RR 1.6.62 C.P. Sub B/15 - Via ISONI 2. I

BRINDISI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in BRINDISI Lotto I scala B/15
Via ISONI 2 a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 644.000

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

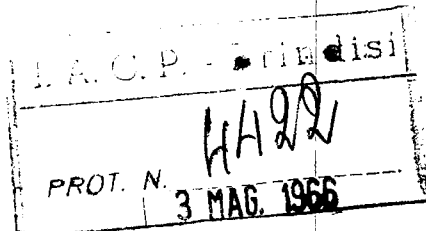
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

RACCOMANDATA



Spett/le ISTITUTO AUTONOMO CASE

POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto LA BRUNA Pasquale, assegnatarie di un alloggio popolare al I° Lotto in Brindisi, (Via Isonzo, 1 int.15)- chiede di riscattare detto alloggio in virtù delle vigenti disposizioni di Legge.

All'uopo allega Vaglia Cambiario del Credito Italiano n° 0/103.898 B del 2 Maggio 1966 dell'Importo di L. 5.000=(cinquemila)- per spese- e rimane in attesa di cortese sollecito riscontro.-

Con osservanza

Brindisi, li 2 Maggio 1966

La Bruna Pasquale

La Bruna Pasquale

Via Isonzo, 1 int.15

BRINDISI

1°
h

RA
27/2/66

CONFIDENTIAL

Page 1

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

Washington, D.C.

February 1, 1964

MEMORANDUM FOR THE ATTORNEY GENERAL

Subject: [Illegible]

Reference is made to [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

CONFIDENTIAL

RACCOMANDATA

I. A. C. P. - Brindisi
PROT. N. 20 OTT. 1966

1° Lotto
B/15

Spett/le ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI

B R I N D I S I

A norma delle disposizioni vigenti, il sottoscritto LA BRUNA Pasquale, ha acquistato l'appartamento n.15- Scala B- Via Isonzo 1 del 1° Lotto Case Popolari in Brindisi, già in locazione sin dal 10 Dicembre 1956.-

~~A~~
A

Pertanto, lo scrivente chiede a codesto Spett. Istituto, il rimborso della somma di £.6.858=quale deposito cauzionale per cessazione del rapporto locativo.

In attesa di una benevola definizione dell'istanza, ringrazia ed ossequia.-

Brindisi, li 19 Ottobre 1966

La Bruna Pasquale

V_o
/

V_o : di suo intervento
li 21. X. 1966
IL CAPO SEZIONE NOMINATO
(Alfredo De Gino)
A. De Gino

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

19 LUG. 1961

Prot. N. 6863

Brindisi, li _____

AL SIG. ha Bruna Tanquale

Lotto 1° Scala B Int. 6

Via Donato

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.55 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.735 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 3.55 £. 2.024

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 61

2.735

TOTALE LIRE

=====

Da quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comp. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

1350

22/11/1956

- SIG. LARRUNA PASQUALE
Via Marone, 22

BRINDISI

c. p. c.

- SIG. MAUTARELLI ANTONIO
Via Isonzo n. 1-int. N°

BRINDISI

OGGETTO: Esito istanza.-

In riferimento alla Sua istanza tendente ad ottenere la assegnazione dell'appartamento n. 15 del I° lotto in via Isonzo tenuto in fitto dal Sig. Mautarelli Antonio, cui la presente è diretta per conoscenza, si comunica che la stessa è stata accolta.

La S.V., pertanto, dovrà adempiere, entro e non oltre il 30 corrente mese, a quanto appresso:

- a) firma del contratto di locazione;
- b) pagamento canone fitto, acqua, luce ed i.g.e. pari a L. 2.286 - per il periodo dal 10/12/1956 al 10/1/1957 sul c/c postale n. 13/858 - intestato all'Istituto;
- c) versamento di L. 6.858,- quale deposito cauzionale pari a tre mensilità di fitto;
- d) deposito spese contrattuali di L. 1.000,-

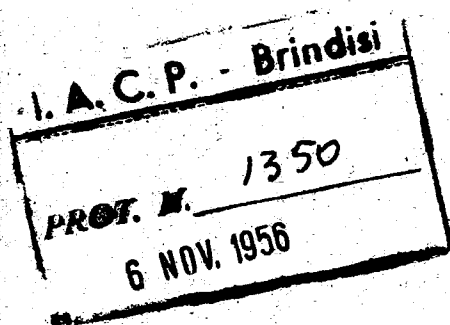
il presidente
(Com.te Ubaldo VALLARINO)



AL SIG. PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO AUTOMOMO CASE POPOLARI
B R I N D I S I

La sottoscritta, Mautarelli Crescenza in Labruna, abitando in un appartamento del fratello Mautarelli Antonio inquilino del 1° lotto Case Popolari in Brindisi, fa domanda alla S.V. perchè sia autorizzata ad occupare l'appartamento del fratello e cedere allo stesso quello finora occupato in Via Marche 22 di proprietà del fratello stesso. Con osservanza.
Brindisi, 30 ottobre 1956.

Crescenza Mautarelli-Labruna



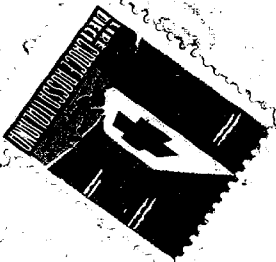
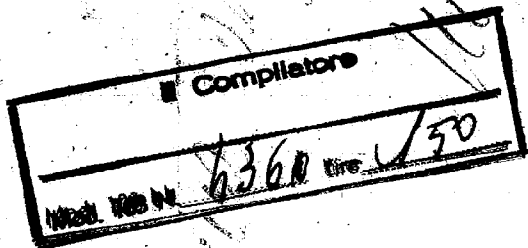
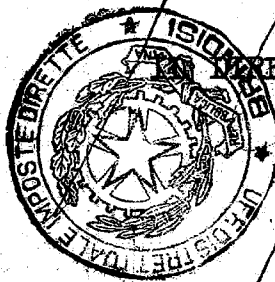
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica:

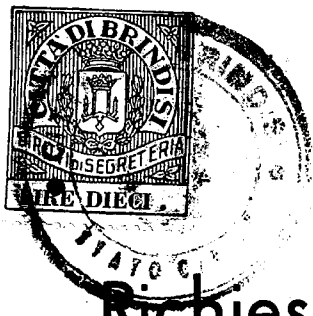
che, tutti i componenti della famiglia a tergo indicati non sono iscritti nei ruoli della imposta fabbricati, né in quelli delle imposte Dirette per redditi imponibili superiori a **ix** L. 150.000 (centocinquantamila) . Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

Si rilascia per uso assegni alloggio.

BRINDISI , 17/11/1956



27 SET. 1956



3806



CASELLARIO GIUDIZIALE

Richiesta di certificato in carta libera

Al nome (cognome e nome) Lebruno Pasquale
nat. il 2 settembre 1918 in Brindisi
Circondario (o Stato) di Brindisi
si richiede il certificato (generale, penale o di capacità civile)
per (motivo della richiesta) uso alloggio

Brindisi, li 29-9-1956

Al (Procuratore della Repubblica o Cancelliere)
presso il Tribunale di Brindisi

(Qualifica) Brindisi
(Firma) Teodoro Carella
L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE - ANAGRAFE
(Cav. Teodoro Carella)
Abate
1272

CERTIFICATO

TRIBUNALE DI
**CASELLARIO GIUDIZIALE PROCURA REP.
BRINDISI**

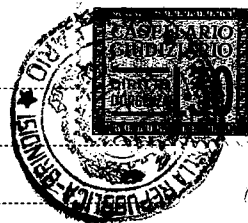
Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data; 2° il magistrato che la pronunciò e la sua sede; 3° il dispositivo o il provvedimento; 4° (per le decisioni penali) il titolo del reato, con le aggravanti e diminuenti, indicando se tentato o mancato e se continuato; 5° gli articoli di legge applicati — ovvero; Nulla).

NULLA

2-OTT-1956

IL SEGRETARIO
Pino Damiano



AL SIG. PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Mautarelli

Il sottoscritto, Mautarelli Antonio, inquilino del 1° lotto Case Popolari in Brindisi - Via Isonzo, 1, si permette avanzare domanda alla S.V. perchè l'appartamento occupato dallo scrivente venga assegnato alla sorella Mautarelli Crescenza in Labruna, dovendosi trasferire nello appartamento finora occupato da quest'ultima, di proprietà dello scrivente.

Sicuro di trovare comprensione per quanto richiesto anche perchè il sottoscritto non potrebbe lasciare l'appartamento se non autorizzato a farlo occupare dalla sorella che a sua volta metterebbe a mia disposizione la casa di proprietà del sottoscritto da lei tenuto occupato.

Con osservanza, ringrazio anticipatamente.

Brindisi, 30 ottobre 1956

Antonio Mautarelli

I. A. C. P. - Brindisi
PROT. N° 1319
5 NOV. 1956

Ha pagato il fitto a tutto il 10-11-56

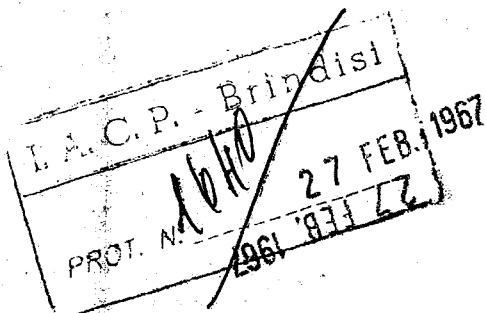
completare documento

*Fitto
Acqua
Luce
IGE*

*£ 1416
450
50
40*

*2286
3
6.858*

Totale 2286



Brindisi, 27 Febbraio 1967

Spett/le
ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI = BRINDISI

Lo scrivente chiede che gli venga restituito il deposito cauzionale versato a codesto Istituto nell'anno 1947¹⁹⁴⁷ in occasione della stipula del contratto di locazione per un appartamento al 1° lotto case popolari, sito alla via Isonzo, 1.

Ringrazia e distintamente saluta.

(Antonio Mautarelli)
Via Marche, 15 = Brindisi

V: Se molto tempo non c'è per nostro
supplente - dovrebbe essere andato via
nel 1956 - Non vi è prescrizione?

21 28/2/67 A. De Gili

idem c. s.

L 1500 = versate il 26-8-1967

DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati



Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e il Sig. MAUTARELLI Antonio, locatario, convenzioni che hanno esecuzione col giorno 10 Ottobre 1947

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. 15 Scala B composta di vani 2 sito nell'isolato di 1° Lotta Via Appia angelo via Isenzo

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data

registrato a Brindisi il _____ al N. _____ Vol. _____ Foglio _____ registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per 10 mesi e per L. 15.000,- (lire quindicimila-----)

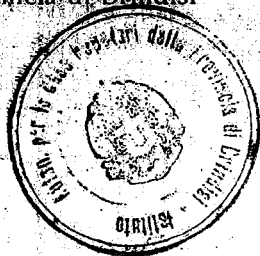
Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. 1.500,- (lire millecinquecento)

Brindisi li 10 Ottobre 1947

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

[Signature]



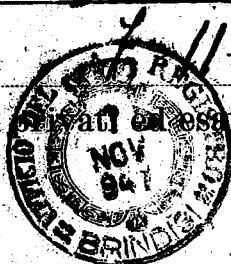
IL DENUNZIANTE

[Signature]

Registrata la presente denuncia addi

vol. 11-47 foglio _____

registro atti _____



N. 2644

Il Procuratore

[Signature]

Brindisi, 17 marzo 1947

AL PRESIDENTE DELLE CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto, reduce di guerra MAUTARELLI Antonio di Vincenzo, ammogliato, attualmente abitante presso il podere Panico (vicino la chiesa del Casale), chiede che ~~gli~~ venga concesso un appartamento presso le case popolari.

Lo scrivente è impiegato presso l'Amministrazione Provinciale e deve tutte le mattine fare circa quattro chilometri a piedi per raggiungere l'ufficio perchè fra l'altro non possiede neanche una bicicletta. Inoltre ha la moglie in istato di gravidanza e l'avvicinamento al centro urbano si reputa necessario per le necessità del caso.

Sicuro di un benevolo interessamento, ringrazia.

Antonio Mautarelli